

- 3) Se, in caso di applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007 alle procedure di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE o con la direttiva 2014/24/UE, l'amministrazione aggiudicatrice sia libera di definire, alla luce del considerando 19 del regolamento (CE) n. 1370/2007, la quota di fornitura diretta, con la conseguenza che risulti giustificabile la prescrizione, da parte dell'ente aggiudicatore, di una quota di fornitura diretta del 70 %, commisurata ai chilometri tabellari.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).
- ⁽²⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
- ⁽³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Søg og Handelsretten (Danimarca) il 18 giugno 2015 — Ferring Lægemedler A/S, che agisce per conto di Ferring B.V./Orifarm A/S

(Causa C-297/15)

(2015/C 294/42)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Søg og Handelsretten

Parti

Ricorrente: Ferring Lægemedler A/S, che agisce per conto di Ferring B.V.

Resistente: Orifarm A/S

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e la pertinente giurisprudenza debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può legittimamente opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo, qualora l'importatore abbia riconfezionato il medicinale in una nuova confezione esterna e riapposto il marchio in una situazione in cui il titolare del marchio commercializza il medicinale nello stesso formato e in confezioni delle stesse dimensioni in tutti i paesi del SEE in cui viene venduto.
- 2) Se la risposta alla prima questione sia diversa qualora il titolare del marchio abbia commercializzato il medicinale in confezioni di due diverse dimensioni (da 10 pezzi e da un pezzo) sia nel paese di esportazione sia nel paese di importazione e l'importatore abbia acquistato confezioni da 10 pezzi nel paese di esportazione e riconfezionato il prodotto in confezioni da un pezzo, su cui il marchio è stato riapposto prima della commercializzazione nel paese di importazione.

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 25.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 19 giugno 2015 — Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser/Directeur de l'administration des contributions directes

(Causa C-300/15)

(2015/C 294/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser

Resistente: Directeur de l'administration des contributions directes

Questione pregiudiziale

Se il principio della libera circolazione dei lavoratori, di cui specificamente all'articolo 45 TFUE, osti all'articolo 139 *ter*, paragrafo 1, della legge modificata del 4 dicembre 1967, riguardante l'imposta sul reddito, nei limiti in cui questo riserva alle persone in possesso di un certificato di ritenuta di imposta il beneficio del credito di imposta ivi previsto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 giugno 2015 — Marc Soulier, Sara Doke/Ministre de la Culture et de la Communication, Premier Ministre

(Causa C-301/15)

(2015/C 294/44)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Marc Soulier, Sara Doke

Resistenti: Ministre de la Culture et de la Communication, Premier Ministre

Questioni pregiudiziali

Se le summenzionate disposizioni della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 ⁽¹⁾ ostino a che una normativa, come quella analizzata al punto 1 della presente pronuncia, affidi a società di riscossione e ripartizione di diritti riconosciute l'esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la rappresentazione in forma digitale dei «libri non disponibili», permettendo in ogni caso agli autori o aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Spagna) il 19 giugno 2015 — Correos y Telégrafos S.A./Ayuntamiento de Vila Seca

(Causa C-302/15)

(2015/C 294/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona